



**COMUNE**  
**DI**  
**FORTE DEI MARMII**

**Provincia di Lucca**

**Regolamento di disciplina ed utilizzo degli arenili, delle spiagge e delle attività' balneari.**

*Approvato con Deliberazione di C.C. n. 33 del 24.05.2019*

*Modificato con Deliberazione di C.C. n. 27 del 26.04.2022*

## SOMMARIO

Art.1 - FUNZIONI DELEGATE	Pag. 3
Art. 2 - FINALITA'	Pag. 3
Art. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 3
Art. 4 - AUTORIZZAZIONI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	Pag. 3
Art. 5 - PERIODO MINIMO DI APERTURA	Pag. 4
Art. 6 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE	Pag. 4
Art. 7 - ACCESSO SULLA SPIAGGIA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E DEI CANI	Pag. 5
Art. 8 - PROLUNGAMENTO DELLE VIE DI ACCESSO AL MARE	Pag. 6
Art. 9 - DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI	Pag. 6
Art. 10 - PUBBLICITA' SUL DEMANIO MARITTIMO	Pag. 8
Art. 11 - DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI	Pag. 8
Art. 12 - DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME E NEGLI STABILIMENTI BALNEARI	Pag. 10
Art. 13 - LOCAZIONE UNITA' DA DIPORTO	Pag. 10
Art. 14 - ATTRACCHI, ORMEGGI, ANCORAGGI E CORRIDOI	Pag. 10
ART. 15 - ATTIVITA' DI VIGILANZA	Pag. 11
Art. 16 - PAGAMENTO DEL CANONE E DELL'IMPOSTA REGIONALE	Pag. 11
Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	Pag. 12
Art.18 - SANZIONI	Pag. 12
Art.19 - ABROGAZIONI	Pag.12

**Art.1**

**FUNZIONI DELEGATE**

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative conferitegli ai sensi del Decreto Legislativo 112/2008 e per delega dalla Regione Toscana con Legge del 1 Dicembre 1998 n. 88 art 27 comma 3 in materia di concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale.
2. Il Comune esercita le funzioni delegate secondo i principi della buona amministrazione nel perseguimento degli interessi pubblici e collettivi e nel rispetto delle caratteristiche storico-ambientali del Comune.

**Art. 2**

**FINALITA'**

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell'arenile, della spiaggia e l'attività balneare.
2. Ai fini del presente regolamento si considera arenile la parte della concessione che va dalla Strada Litoranea alla prima fila di cabine e si considera spiaggia la parte che va dalla prima fila di cabine fino a 5 metri dalla battigia.

**Art.3**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Gli stabilimenti balneari sono imprese turistiche attrezzate prevalentemente per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce ai sensi dell'art.75 della L.R. n.86/2016.
2. Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, come i trattamenti elioterapici e termali, le attività sportive e la ricreazione purché in possesso delle relative autorizzazioni ove necessarie.
3. Negli stabilimenti balneari possono essere altresì esercitate le attività di centro benessere e le discipline del benessere e bio-naturali di cui alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (discipline del benessere e bio-naturali) dagli operatori iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 5, comma i, lettera b) della stessa L.R. 2/2005, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali ed organizzativi previsti dalle normative di settore.
4. Gli impianti e le attrezzature di somministrazione di alimenti e bevande possono funzionare solo congiuntamente alla attività di balneazione o delle attività connesse alla balneazione come identificate ai commi 2 e 3 del presente articolo ed in ogni caso entro gli orari di apertura dello stabilimento balneare.

**Art.4**

**AUTORIZZAZIONI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

1. L'attività di somministrazione stagionale di alimenti e bevande, svolta secondo la normativa vigente, può essere esercitata dal 21 Marzo al 30 Settembre.
2. Nel caso in cui si presentino particolari condizioni atmosferiche favorevoli, ovvero in occasione di manifestazioni od eventi organizzati dal Comune, il Sindaco con apposita ordinanza può modificare i termini di cui al punto 1.

**Art. 5**

**PERIODO MINIMO DI APERTURA**

1. Il periodo minimo di apertura degli stabilimenti balneari è fissato dal 01 giugno al **20** settembre di ogni anno. Durante questo periodo dovranno essere attivati e mantenuti i servizi di salvataggio con gli orari e le modalità stabilite dalla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Viareggio.
2. Prima e dopo il periodo minimo indicato gli stabilimenti balneari possono rimanere aperti con l'osservanza delle prescrizioni emanate dalla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Viareggio.

**Art. 6**

**PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE**

1. Sulle spiagge comprese nel Comune di Forte dei Marmi, confinanti a levante con quelle del Comune di Pietrasanta e a ponente con quelle del Comune di Montignoso.

2. **E' VIETATO:**

- a) alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali unità potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte dai giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole o qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dalla Amministrazione, ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari;
- b) lasciare unità in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- c) lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie e sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- d) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ecc., nonché con mezzi nautici, le aree in concessione, appositamente attrezzate e riservate ai clienti degli stessi stabilimenti balneari, e i tratti non in concessione corrispondenti ai prolungamenti delle vie di accesso al mare. E' vietato occupare con ombrelloni, sdraio, sgabelli, teli e simili, nonché con mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di mt. 5,00 dalla battigia destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza;
- e) campeggiare;
- f) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati al soccorso e di quelli utilizzati per la pulizia della spiaggia, muniti di speciale autorizzazione del Comune, nonché di quelli autorizzati dal Comune per interventi di pubblica utilità;
- g) praticare qualsiasi gioco come il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce e altri giochi se può derivarne danno o molestia alle persone e ai concessionari limitrofi turbativa alla pubblica quiete, ovvero nocumento all'igiene dei luoghi. Tale divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. I giochi di cui sopra potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari e, se recintate, autorizzate dal Comune. Nelle Colonie Marine i giochi ammessi sono quelli stabiliti dalla direzione del servizio e sorvegliati dal personale addetto.

- h)** usare apparecchi di diffusione sonora, salvo che durante le feste nell'orario e con le modalità consentite dal Comune; usare radio ed apparecchi di diffusione sonora senza l'uso dell'auricolare. Dalle ore 08.00 alle ore 20.00 è vietata la diffusione di musica anche se proveniente dagli arenili;
- i)** esercitare attività di intrattenimento e spettacolo, organizzare manifestazioni nautiche, o spettacoli pirotecnici, senza aver prima richiesto e ottenuto le autorizzazioni e/o nulla osta delle Autorità competenti;
- j)** lasciare nelle cabine , sugli arenili e sulla spiaggia rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
- k)** introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione;
- l)** sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (mille piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
- m)** esercitare l'attività di trattamenti estetici e l'accattonaggio.

**3. E' CONSENTITO:**

- a) collocare sulla spiaggia, sul fronte della prima fila di cabine e per una profondità massima di 10 metri, rispettando la distanza minima di 3.5 ml dal confine con altri stabilimenti balneari, alcuni gruppi di essenze floreali o di verde permanente di tipo mediterraneo che non superino l'altezza di mt.1,50, eccetto quelle a crescita spontanea tipiche delle dune
- b) nei tratti di spiaggia compresi a levante e a ponente fra l'area del Pontile caricatore ed i confinanti stabilimenti balneari, in concessione alla Compagnia della Vela ,l'alaggio, il varo e la sosta di unità nautiche di qualsiasi genere necessarie allo svolgimento dell'attività dell'ente.
- c) nel tratto di spiaggia in concessione allo Yachting Club, il varo e la sosta di unità nautiche di qualunque genere necessarie allo svolgimento dell'attività dell'ente.
- d) posizionare strutture provvisorie e temporanee sulla spiaggia. Tali strutture devono essere autorizzate dall'Ufficio Demanio Marittimo, previa deliberazione della Giunta Comunale e con l'autorizzazione degli altri Enti competenti. Tali strutture dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche:
  - 1) avere un'altezza non superiore a metri 3;
  - 2) essere trasparenti;
  - 3) essere posizionate almeno a metri 5 dai confini concessori.

**ART. 7**

**ACCESSO SULLA SPIAGGIA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E DEI CANI**

- 1. Lo stabilimento balneare può consentire l'accesso di cani e di animali d'affezione, ai sensi dell'art 55 del decreto della Giunta Regionale 7 agosto 2018, n. 47/R (Regolamento di attuazione della L.R.T. 86/2016).
- 2. Qualora lo stabilimento consenta l'accesso degli animali, ai sensi del predetto articolo, i proprietari o detentori degli stessi dovranno custodirli in modo da non recare molestie e

danni a persone e/o cose, e dovranno, altresì, provvedere affinché detti animali non escano dai limiti della concessione.

3. Qualora lo stabilimento balneare consenta l'accesso degli animali, le modalità di custodia sono quelle previste dall'art. 21 L.R.T. 59/2009.
4. I concessionari, ai sensi art. 21 L.R.T. 59/2009, possono adottare misure limitative all'accesso dei cani, previa comunicazione al Sindaco.
5. E' in ogni caso fatto divieto di far accedere gli animali alle acque durante l'orario della balneazione assistita.

### **Art. 8**

#### **PROLUNGAMENTI DELLE VIE DI ACCESSO AL MARE**

1. I tratti costituenti i prolungamenti viari al mare e non concessi a stabilimenti balneari per un'ampiezza minima, lato monti, di ml. 4,80 sono vincolati a pubblica utilità per il transito di persone, mezzi di pronto intervento e di pulizia dell'arenile.
2. Nei casi in cui l'ampiezza lato monti non raggiunga la dimensione minima sopraccitata, a causa di situazioni legittimate da concessioni demaniali, si deve ritenere valida la dimensione esistente.
3. Nei casi in cui il prolungamento costituisca l'unico accesso carrabile attualmente utilizzabile da almeno uno dei concessionari limitrofi, la dimensione minima può essere ridotta sino a ml. 4,00 esclusivamente in attuazione a quanto previsto nel progetto di riassetto dei prolungamenti viari.
4. Per il progetto di utilizzo dei prolungamenti viari è delegata la Giunta Municipale.

### **Art. 9**

#### **DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI**

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico dalle ore 08.00 alle ore 20.00, con facoltà di protrarre l'apertura fino alle 21. Nei casi di eventi particolari il Sindaco può autorizzare con specifica ordinanza l'apertura dei servizi accessori oltre l'orario sopraindicato.
2. I concessionari di strutture balneari devono:
  - a) assicurare, a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia o comunque il mare, libero e gratuito transito attraverso l'area in concessione;
  - b) all'assistente bagnante è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, cercare di evitare o sedare ogni questione che possa turbare la quiete pubblica, vigilare per il rispetto del presente Regolamento e segnalare immediatamente, in via diretta o tramite il concessionario alla Amministrazione Comunale ed alle altre Autorità competenti tutti gli incidenti che si verifichino entro l'area in concessione;
3. Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione e dello specchio d'acqua antistante. Lo smaltimento dei materiali di risulta avverrà secondo la normativa vigente. I concessionari degli stabilimenti balneari adiacenti i passi a mare, devono provvedere inoltre alla pulizia degli stessi, ciascuno per la metà.
4. Il numero minimo dei posti ombra dovrà corrispondere al numero delle cabine dello stabilimento balneare. In particolare dovranno essere adottati i seguenti criteri:

- a) gli ombrelloni con le relative sedie devono disporre di una superficie minima di mq. 12,00 di spiaggia;
  - b) una distanza minima di ml. 3,00 fra ombrellone e ombrellone misurata dal punto di infissione del manico di supporto nella sabbia;
5. Le tende devono essere distanziate a interasse una dall'altra di cm 60 fra i pali e avere una dimensione massima di metri 5x5.
  6. Le attrezzature e gli arredi da collocare sulla spiaggia devono essere quelle tipiche "fortemarmine" in legno. In particolare le sdraio, i lettini, le poltroncine e gli ombrelloni dovranno essere rifiniti con la tela, le tende devono avere la copertura in tela ombreggiante oppure canniccio, come da sagome riportate nell'allegato al presente regolamento. Gli unici elementi di corredo ammessi per i punti ombra, sono le classiche mantovane con altezza massima di 40 cm. Sono vietate le schermature laterali compresi i tendaggi o veneziane. I posti ombra non dovranno superare l'altezza massima di ml. 2,50.
  7. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, realizzati in legno, plastica o con quadretti di cemento prefabbricati, appoggiati semplicemente al suolo, di larghezza non inferiore a 90 centimetri e non superiore a 120 centimetri, ai sensi dell'art. 52, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 07 agosto 2018, n. 47/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)", i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Tali camminamenti potranno rimanere posizionati anche durante il periodo di chiusura stabilimento balneare per favorire l'accesso al mare. Per il posizionamento dei percorsi sopra citati il concessionario è obbligato a mantenere una distanza di rispetto di ml. 5,00 dai confini concessori limitrofi, salvo diversi accordi sottoscritti dai confinanti e comunicati all'Ufficio Demanio.
  8. Il concessionario dovrà mantenere in buono stato di manutenzione, tale da non recare pericolo per le persone, il percorso pedonale continuo corrente lungo il fronte delle cabine della prima fila, realizzato a mezzo di lastre in cemento prefabbricate, di larghezza non inferiore a 90 centimetri e  
non superiore a 120 centimetri, nel rispetto delle altre normative in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.  
Il predetto percorso dovrà essere allineato e presentare una continuità lungo tutta la prima fila di cabine degli stabilimenti balneari. Per quanto riguarda la realizzazione dei percorsi pedonali sui prolungamenti viari (passi a mare) gli stessi verranno adeguati, secondo le previsioni del progetto predisposto dalla Amministrazione Comunale.
  9. La prima fila delle cabine sul fronte mare costituisce un valore ambientale, oltre che storico e architettonico, peculiare del Comune di Forte dei Marmi e conseguentemente non deve essere alterata nella sua continuità lineare. Le uniche soluzioni di continuità consentite sono quelle relative ai prolungamenti stradali, ai corridoi di visuale e ai passi fra le cabine per accedere alla spiaggia; questi ultimi (passi fra le cabine) non potranno essere superiori alla larghezza complessiva massima di ml 6.
  10. Previa comunicazione con allegata planimetria all'Ufficio Demanio, potranno, altresì, essere posizionate, con materiali simili a quelle delle passerelle (legno o quadretti di cemento prefabbricati), piazzole di sosta nello spazio prospiciente la prima fila di cabine con superficie massima di mq. 40 per gli stabilimenti balneari aventi un fronte fino a ml. 20,00,

una superficie massima di mq. 60 per gli stabilimenti balneari aventi un fronte da ml 20,00 fino a ml. 40,00, una superficie massima di mq 80 per gli stabilimenti balneari aventi un fronte da ml 40,00 fino a ml. 60,00 ed una superficie massima di mq. 100 per gli stabilimento balneari aventi un fronti superiore a ml. 60,00 ed una profondità massima di ml. 10,00 dalla prima fila di cabine. Tali piazzole dovranno essere posizionate sul piano naturale dell'arenile senza rialzamenti artificiali e potranno essere mantenute anche durante il periodo di chiusura dello stabilimento stesso. Dette piazzole potranno essere composte anche da due spazi separati, purché la superficie totale rimanga quella prevista dalla presente norma. Sulle piazzole di sosta, esclusivamente nel periodo di apertura dello stabilimento balneare, potranno essere collocati tavoli, sedie, ombrelloni e tende le cui misure sono considerate in deroga rispetto a quelle previste per ombrelloni e tende posizionati sulla spiaggia, mentre è vietato collocare opere fisse. La distanza della piazzola di sosta dallo stabilimento confinante o dal passo a mare non potrà essere inferiore a ml. 5,00.

Nel caso in cui gli stabilimenti balneari abbiano un fronte inferiore a ml. 20, la predetta distanza potrà essere ridotta a ml. 3,5, mentre nel caso in cui un'unica casa di guardianaggio risulti divisa a metà tra due stabilimenti, la distanza potrà essere ridotta ulteriormente fino a ml. 1,5.

11. La distanza dei posti ombra fra i singoli stabilimenti balneari non dovrà essere inferiore a ml. 1,5 dal limite della concessione ad eccezione delle tende di stabilimenti balneari collocate al confine con i prolungamenti stradali, le quali potranno essere posizionate fino al limite del passo a mare, da lasciare comunque libero.
12. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti norme di settore.

## **Art. 10**

### **PUBBLICITA' SUL DEMANIO MARITTIMO**

1. E' consentito su aree demaniali marittime pubblicizzare eventi e/o manifestazioni di qualsiasi genere organizzate o patrocinate dal Comune di Forte dei Marmi, mediante l'apposizione di materiale pubblicitario o mediante esposizioni di prodotti legati a sponsorizzazioni in favore del Comune;
2. Il predetto materiale pubblicitario dovrà riportare l' autorizzazione degli uffici o enti competenti al rilascio della stessa;
3. Negli stabilimenti balneari è consentita la pubblicità solo in occasione di eventi a scopo benefico, con incassi destinati ad associazioni senza scopo di lucro ;
4. E' vietato effettuare la pubblicità, mediante la distribuzione e/o il lancio, anche a mezzo di aerei, di manifestini o di altro materiale.

## **Art. 11**

### **DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI**

1. Gli stabilimenti balneari dovranno essere dotati di estintori da incendio portatili, omologati ai sensi del D.M. 20.01.1982 (Suppl. Ord. G.U. n. 19 del 20.01.1983), aventi ciascuno capacità estinguente non inferiore a 13A, 89B, C. I suddetti estintori dovranno essere ubicati in posizione segnalata in conformità alle disposizioni di cui al DPR n.587/82 ed essere facilmente e sicuramente raggiungibili in percorsi inferiori a 25 metri. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore ogni quarantacinque (45) cabine, con un minimo di almeno tre estintori.

2. Fatto salvo quanto sopra indicato, ciascuna area a “rischio specifico di incendio” (es. cabine elettriche, impianti di produzione calore, cucina ristoranti, ecc.) dovrà essere dotata di almeno un estintore portatile omologato contenente un tipo di agente estinguente compatibile con le sostanze ed i materiali infiammabili nonché con la natura dei rischi presenti. La presenza dell’impianto idrico antincendio non dispensa dall’obbligo di installare gli estintori nelle zone a “rischio specifico di incendio” e di tenerne almeno uno a portata di mano. Per ogni stabilimento balneare il titolare della concessione dovrà comunque richiedere al Comando dei Vigili del Fuoco una valutazione delle sistemazioni antincendio attuate.
3. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.
4. E’ vietato l’uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico
5. I servizi igienici per disabili di cui alla Legge 104/1992 devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.
6. E’ vietata l’occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale per accertare l’assenza di persone nelle cabine.
7. Ai concessionari di stabilimenti balneari è consentita, l’installazione nello specchio d’acqua antistante la concessione di campi di pallanuoto realizzati in gomma, di piattaforme galleggianti prendisole a gonfiaggio pneumatico, cime tarozzate od altri metodi similari. Gli spazi occupati e le modalità di gestione di tali attrezzature dovranno essere tali da garantire la balneazione ordinaria dei clienti degli stabilimenti. Per tale tipo di utilizzazione dovrà essere chiesta l’autorizzazione/concessione all’Ufficio Demanio, del Comune di Forte dei Marmi che accerterà la conformità della richiesta con la presente normativa.
8. E’ vietato costituire depositi permanenti di materiale di qualsiasi genere sulla spiaggia antistante la prima fila cabine durante il periodo chiusura dello stabilimento balneare, salvo i mezzi di salvamento e di pesca.
9. Ai concessionari degli stabilimenti balneari sono consentite:
  - a) l’installazione nelle adiacenze della battigia di una doccia di facile rimozione con basamento uniforme di una superficie massima di mq. 2,00 e di una rete per il gioco della pallavolo;
  - b) l’installazione nelle adiacenze della battigia di seggioloni per la sorveglianza;
  - c) l’installazione di un pennone;
  - d) l’installazione di un impianto di irrigazione per stabilizzare la sabbia e per il lavaggio delle attrezzature;
  - e) l’installazione, utilizzando supporti amovibili, di reti a maglia sciolta che impediscono le fuoriuscite del pallone dai campi di calcetto e/o pallavolo posti sul lato monti dello stabilimento balneare;
  - f) il posizionamento temporaneo di sculture, dalla Strada Litoranea fino alla prima fila di cabine, purché si tratti di esposizioni, legate ad eventi organizzati o patrocinati dal Comune, senza fini commerciali. Dette sculture potranno essere posizionate, previa autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Demanio, a seguito di richiesta con allegata idonea documentazione che attesti la stabilità delle stesse nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza;

- g) nel periodo invernale proteggere le piante messe stabilmente a dimora ai sensi dell'art. 3 ,punto 3, lettera a) ,con ombreggiante intelaiato in legno, escluso ogni altro materiale.
10. Le installazioni di cui ai precedenti punti a), b), e), f) dovranno essere rimosse al termine della stagione balneare, mentre quelle di cui ai punti c), d) potranno essere mantenute anche durante il periodo invernale.
11. E' consentita, durante il periodo di apertura dello stabilimento balneare, su richiesta e previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio, l'installazione di elementi di divisione leggera eseguiti esclusivamente con sagola e paletti in legno a partire dal percorso pedonale lungo la prima fila di cabine. Non è consentito il posizionamento di essenze arboree per tutta la lunghezza del divisorio o a confine con i passi a mare. Solo per gli stabilimenti balneari posti ai lati prospicienti il Pontile è ammesso il posizionamento di "triage", dopo aver ottenuto eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente, che potranno rimanere installati anche al di fuori dalla stagione balneare. La lunghezza dei divisori non potrà, comunque, essere superiore a quella dell'ultima fila di tende o ombrelloni e i divisori dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- a) altezza non superiore a ml. 1,50;
  - b) i colori utilizzati devono essere gli stessi delle cabine oppure color legno naturale.
12. Sul tratto del viale a mare antistante lo stabilimento balneare e sull'arenile è vietata l'installazione e l'esposizione di qualsiasi insegna che non sia quella rappresentante il nome dello stabilimento balneare.

## **Art. 12**

### **DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME E NEGLI STABILIMENTI BALNEARI**

1. Negli stabilimenti balneari non è consentito l'esercizio del commercio al dettaglio di merci appartenenti al settore non alimentare sia da parte del concessionario, sia da parte di terzi.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito, previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio del Comune, nel rispetto delle vigenti normative di carattere amministrativo ed igienico sanitario unicamente per la vendita di alimenti di pronto consumo con il tradizionale cestello.

## **Art. 13**

### **LOCAZIONE UNITA' DA DIPORTO**

1. Ferma restando la competenza della disciplina in materia di navigazione della Capitaneria di Porto- Guardia Costiera di Viareggio, si fa divieto di locare, sostare e varare moto d'acqua sull'arenile. Dal divieto sono esclusi i mezzi di soccorso per i quali valgono le prescrizioni e i tempi d'uso dettati dalla Capitaneria di Porto di Viareggio- Guardia Costiera, competente in materia di soccorso in mare.

## **Art. 14**

### **ATTRACCHI, ORMEGGI, ANCORAGGI E CORRIDOI**

1. L'autorizzazione all'installazione dei corridoi di lancio nelle zone di mare riservate ai bagnanti, sono di competenza del Comune, secondo le seguenti prescrizioni oltre quelle

fissate annualmente con Ordinanza della Capitaneria di Porto; per i corridoi di Lancio il fronte della concessione non dovrà essere inferiore a mt. 40,00.

2. Gli ormeggi con gavitelli dovranno essere richiesti in concessione e posizionati secondo le disposizioni dettate in materia dalla Capitaneria di Porto di Viareggio.
3. Negli specchi d'acqua destinati alla balneazione antistanti gli stabilimenti balneari non sono ammesse attività collettive ludico/sportive che limitino in qualche modo la balneazione.

Lo svolgimento di gare negli gli specchi d'acqua di competenza comunale deve essere autorizzato dalla Capitaneria di Porto di Viareggio e, ai soli fini demaniali, dall'ufficio Demanio del Comune.

4. I concessionari degli stabilimenti balneari possono esercitare corsi di insegnamento al nuoto o al piccolo surf purché in possesso delle necessarie autorizzazioni. Qualora esercitino tale attività attraverso terzi, restano tuttavia responsabili della gestione per il principio della unitarietà della gestione dello stabilimento balneare espressa dalla vigente legislazione regionale.

### **Art. 15**

#### **ATTIVITA' DI VIGILANZA**

1. Durante il periodo minimo di apertura sarà garantito un servizio di vigilanza giornaliero per un controllo delle attività commerciali abusivamente esercitate e per un'azione preventiva di rispetto e di tutela dell'ordine pubblico. Nello stesso periodo, durante le ore notturne i concessionari potranno affidare anche in forma associata servizi di sorveglianza a ditte private debitamente autorizzate dalla Prefettura ad effettuare il servizio stesso, previa comunicazione all'Ufficio Demanio.
2. Fermo restando le funzioni di Polizia Marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del Demanio marittimo destinate all'uso turistico ricreativo, e delle relative pertinenze sono esercitate dal Comune attraverso l'Ufficio Demanio, la Polizia Municipale, gli Uffici Urbanistica ed Edilizia ed ogni altro Ufficio che svolga funzioni relative alle aree demaniali.
3. In casi di particolare gravità o di recidiva nelle violazioni delle norme legislative o regolamentari il Comune adotterà provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi o di decadenza della concessione medesima.

### **Art. 16**

#### **PAGAMENTO DEL CANONE E DELL'IMPOSTA REGIONALE.**

1. Il canone dovrà annualmente essere pagato entro 15 settembre, come previsto dal Decreto Legge 24.04.2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23.06.2014, n. 89 con le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19.11.2015, pubblicato sulla G.U. n. 1 del 02.01.2016.
2. Anche in mancanza di ricevimento della comunicazione dell'ammontare del canone e della relativa imposta regionale, aggiornato da parte dell'Ufficio Demanio, il concessionario sarà comunque tenuto al versamento del canone entro il 15 Settembre di ogni anno in misura pari a quella dovuta per l'anno precedente salvo successivo conguaglio che l'Ufficio provvederà a richiedere.

3. L'omesso versamento del canone nei termini fissati verrà segnalato all'Agenzia del Demanio per il recupero coattivo, ai sensi della vigente normativa.

### **Art.17**

#### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Coloro che non abbiano al momento dell'approvazione del presente Regolamento il numero minimo dei posti ombra previsto, dovranno adeguarsi entro il 01 giugno 2020.
2. Coloro che non abbiano al momento dell'approvazione del presente Regolamento attrezzature conformi, dovranno adeguarsi entro l'inizio della stagione balneare dell'anno 2024. Nella fase transitoria non sono comunque consentite schermature di nessun tipo, compresi tendaggi e/o veneziane, che impediscano la totale visibilità della spiaggia. Nel caso in cui le attrezzature vengano sostituite prima del predetto termine, i concessionari dovranno attenersi a quanto previsto nel presente Regolamento.
3. Il presente regolamento deve essere esposto a cura dei concessionari in un luogo ben visibile per tutta la durata della stagione balneare.
4. Per quanto riguarda le essenze arboree di cui all'art. 6 comma 3 lett. a), sono fatte salve le situazioni preesistenti all'approvazione del presente regolamento.

### **Art.18**

#### **SANZIONI**

1. Ferma restando l'applicabilità delle sanzioni penali e/o amministrative previste dalle singole leggi di settore, l'inosservanza del presente Regolamento è sanzionata ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione (Inosservanza di norme sui beni pubblici).

### **Art.19**

#### **ABROGAZIONI**

1. Il "Regolamento di disciplina ed utilizzi degli arenili e delle attività balneari" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 15.05.2001 e successive modificazioni di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale seguenti: n. 25 del 28.03.2002; n. 44 del 02.04.2003; n. 118 del 23.11.2004; n. 38 del 13.05.2005; n. 85 del 07.10.2005; n. 39 del 29.04.2006; n. 29 del 15.05.2008; n. 04 del 05.02.2009; n. 48 del 17.06.2011; n. 79 del 26.11.2012; n. 15 del 27.03.2013; n. 64 del 24.09.2013; n. 83 del 21.12.2013; n. 54 del 23.12.2014; n. 13 del 30.04.2015; n. 24 del 30.05.2015; n. 27 del 30.05.2018, è abrogato.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente regolamento.